

Sentenza n. 14410/2014 pubbl. il 03/12/2014

RG n. 77484/2013

Repert. n. 12288/2014 del 03/12/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Spinnler ha pronunciato *ex art. 429 c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 77484/2013 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] ed elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED] VIMODRONE presso il difensore
avv. [REDACTED]

ATTORE/I

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv.
[REDACTED] ([REDACTED]), [REDACTED], elettivamente
domiciliato in [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso, rispettivamente, l'opponente come da ricorso in opposizione e l'opposta come da foglio dattiloscritto allegato al verbale d'udienza.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La società [REDACTED] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.

28708/2013 con il quale il Tribunale di Milano, adito dalla società [REDACTED], ha ingiunto il pagamento della somma di euro 15.979,61, a titolo di canoni, chiedendone la revoca.

Ha proposto le ulteriori domande di cui al ricorso in opposizione a decreto, qui da intendersi richiamate per motivi di sintesi.

La società opposta si è costituita in giudizio, resistendo all'opposizione avversaria e chiedendone il rigetto e proponendo le ulteriori domande di cui in comparsa.

pagina 2 di 7

Firmato Da: SPINLER CATERINA Emesso Da: POSTECOM CA9 Serial#: 2c02a - Firmato Da: DALLARA CATERINA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1f8c



Sentenza n. 14410/2014 pubbl. il 03/12/2014

RG n. 77484/2013

Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed omessa ogni attività istruttoria, all'udienza del 3.12.2014 la causa è stata decisa, all'esito della discussione orale, con lettura in udienza del dispositivo e di breve motivazione.

1 - La società opposta ha azionato con il decreto ingiuntivo un credito pari alla somma di euro 15.979,61 portato dalle fatture n. 3 del 15.2.2013 per l'ammontare di euro 9.435,65, n. 7 del 20.5.2013 per l'ammontare di euro 992,01 e n. 8 del 10.6.2013 per l'ammontare di euro 9.051,95.

Ha fornito prova scritta del credito con la produzione in giudizio del contratto di servizio stipulato con la società opponente relativo ai locali attrezzati per uso ufficio descritti nel contratto per la durata di un anno da 20.11.2012 al 19.11.2013 (cfr doc. 1 del fascicolo monitorio) e delle fatture azionate in giudizio.

L'opposizione è affidata a due motivi.

Più precisamente la società opponente ha sollevato un'eccezione di pagamento con riferimento al credito portato dalle fatture n. 3 e 7 concernenti il periodo 20.2.2013 – 19.5.2013 per l'ammontare di complessivi euro 10.427,66, sostenendo che il residuo dovuto sarebbe pari alla minore somma di euro 159,70, ed un'eccezione di inadempimento, affermando che nulla è dovuto in relazione alla fattura n. 8 del 10.6.2013, avendo la società opposta effettuato arbitrariamente il distacco dell'energia elettrica nel locale in uso all'opponente in data 3.6.2013 , impedendone così il godimento.

A - L'eccezione di pagamento è solo parzialmente fondata.

Infatti risulta dimostrato il pagamento della fattura n. 7 del 20.5.2013 dell'ammontare della somma di euro 992,01, riferita al consumo di energia elettrica dal 1.2.2013 al 18.4.2013 , come riconosciuto dalla società opposta. La somma in parola è stata pagata dall'opponente in data 25.6.2013 (cfr bonifico bancario sub. doc. 6 di parte opponente), con pagamento erroneamente imputato alla fattura n.8/2013, che è di diverso importo e la cui debenza è contestata in toto dalla società opponente.

Non risulta provato il pagamento della fattura n. 3 del 15.2.2013 dell'ammontare di euro 9.435,65, riferita al periodo 20.2.2013/19.5.2013, posto che i pagamenti effettuati dalla società opponente, di cui alla documentazione versata in atti, si riferiscono a fatture diverse.

Infatti, la società opponente ha dimostrato con la produzione dei relativi assegni di avere pagato le seguenti somme: euro 4.480,95 con assegno del 14.3.2013 (cfr assegno tratto sulla banca di [REDACTED] n. [REDACTED]) euro 1.2950,00 con assegno del 8.4.2013 (cfr assegno tratto sulla banca di [REDACTED] n. [REDACTED]), euro 3.500,00 con assegno in data 8.5.2013 (cfr assegno tratto sulla banca [REDACTED] n. [REDACTED]). I pagamenti suddetti si riferiscono a canoni di locazione e spese accessorie non azionate con il decreto ingiuntivo opposto.

Più precisamente, il contratto è stato sottoscritto in data 15.11.2012. ~~Report n. 12288/2014 del 03/12/2014~~

La società opponente si era impegnata a pagare per la fornitura dei servizi pattuiti un canone trimestrale di euro 6.000,00 oltre IVA, da pagarsi anticipatamente all'inizio di ogni trimestre (art. 5), oltre alle spese accessorie (art. 8). Con riferimento al primo trimestre contrattuale (20.11.2012 – 19.2.2013) è stato pagato con un primo acconto di euro 3.630,00 in data 12.11.2012 (cfr fattura sub. doc. 22 del 15.11.2012 sub. doc. 7 e relativo bonifico sub. doc. 8 di parte opposta), il saldo del trimestre (cfr fattura n. 1 del 2.1.2013 dell'ammontare di euro 4.480,95 oltre IVA di euro 941,00 sub. doc. 9 di parte opposta) è stato effettuato a mezzo di assegno in data 14.3.2013 (cfr assegno tratto sulla banca di [redacted] n. [redacted] sub. doc. 9) ed il pagamento dell'IVA mediante bonifico in data 17.1.2013 (cfr doc. 10). Dunque l'assegno in parola, contrariamente all'assunto della società opponente si riferisce al pagamento del primo trimestre di canone, dovendosi, in assenza di imputazione del pagamento, imputarsi lo stesso al debito più antico (art. 1193 comma 2° c.c.), non avendo la società opponente dato prova del pagamento dell'anzidetto trimestre di canone. Il pagamento dell'importo di euro 1.295,00 (cfr assegno del 8.4.2013 tratto sulla banca di [redacted] n. [redacted]) si riferisce invece alla fattura n. 4 del 30.3.2013 non azionata in giudizio. Il pagamento della somma di euro 3.500,00 (cfr assegno in data 8.5.2013 tratto sulla banca di [redacted] n. [redacted]) è riferito al pagamento della fattura n. 3 del 15.2.2013 azionata in giudizio, tuttavia, si tratta di un pagamento parziale, ammontando la fattura alla somma complessiva di euro 9.435,65 e rimanendo pertanto scoperta la somma di euro 5.935,65, richiesta con il decreto ingiuntivo.

B - L'eccezione di inadempimento è infondata per carenza di prova.

X Sostiene la società opponente che la società opposta in data 3.6.2013 avrebbe interrotto l'erogazione dell'energia elettrica, contesta pertanto che siano dovute le somme portate dalle fatture n. 8 del 10.6.2013, in ragione dell'inutilizzabilità dell'immobile e dei servizi oggetto del contratto.

L'assunto non è fondata su prova scritta alcuna.

La società opponente non ha contestato nell'immediatezza del fatto alla società opposta l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica e non lo ha fatto neppure a seguito del sollecito di pagamento delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo (cfr lettera raccomandata della società opposta in data 12.6.2013 sub. doc. 5 opponente). Vi ha provveduto solo con lettera di risoluzione anticipata del contratto del 27.8.2013 (cfr doc. 10 di parte opponente).

Tanto meno ha dimostrato di essersi attivata per il ripristino dell'asserita interruzione della corrente elettrica.

Le prove orali non sono ammissibili, avendo l'opponente omesso di articolare puntuali e precisi capitoli di prova. Le circostanze contenute nella narrativa del ricorso opposizione sono generiche,



Reparto n. 12288/2014 del 03/12/2014
prive di precisi riferimenti temporali ed implicanti giudizi non supportati da testimonianze, per i quali non sono supportate da prova documentale alcuna.

Peraltro, dalla narrativa dell'atto di opposizione si evince che il distacco dell'energia elettrica sarebbe stato praticato il giorno 3.6.2013 (cfr punto 7 del ricorso) e che la società opponente il giorno stesso, dopo avere contattato prima l'azienda elettrica [redacted] e poi il signor [redacted], socio di maggioranza della società opposta, ha lasciato i locali lo stesso giorno. L'assunto è inverosimile ed è del tutto assente la prova del rilascio dell'immobile locato, che la società opposta contesta essere avvenuto solo in data 20.7.2013, mancando sia il verbale di consegna che documentazione alcuna attestante l'avvenuto trasloco e le spese sostenute. Inoltre si evidenzia che, se i fatti si fossero svolti secondo la prospettazione offerta dalla società opponente, la condotta di quest'ultima sarebbe certamente illegittima e tale da non giustificare la sospensione del pagamento dei canoni e la risoluzione del contratto per fatto imputabile all'opposta, attesa l'assoluta sproporzione tra l'inadempimento contrattuale che viene imputato a quest'ultima – consistente nella sospensione dell'energia elettrica per un giorno – e la reazione della società opponente. Infatti, se anche vi fosse stata una sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica, ciò avrebbe al più potuto giustificare una riduzione del canone per il giorno del 3.6.2013 ed il risarcimento di eventuali danni ma non certamente la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento.

Peraltro, non essendovi prova della riconsegna consensuale dell'immobile alla società opposta (quest'ultima ha riferito di un trasloco da parte dell'opponente a sua insaputa) ed essendo il recesso anticipato dal contratto privo di giusto motivo, la sospensione del pagamento del canone è illegittima e la società opponente è tenuta al pagamento di tutte le somme portate dalla fattura n. 8/2013.

2 – Assume la società opponente di avere subito danni patrimoniali corrispondenti alla perdita della commessa ricevuta dalla società [redacted] e/o al danno da perdita di chance, che ha quantificato in euro 24.000,00 , e di avere sofferto un danno all'immagine, che ha quantificato nella somma di euro 10.000,00.

La domanda è infondata e va respinta.

Per quanto sia provata la stipulazione del contratto con la società [redacted] e la previsione in esso del termine finale per la consegna dei lavori al 30.8.2013, non risulta in alcun modo dimostrato che l'interruzione dell'erogazione della corrente elettrica per la giornata del 3.6.2013 abbia impedito l'adempimento del contratto. Del resto, se effettivamente la resistente avesse lasciato i locali oggetto della locazione lo stesso 3.6.2013, senza avere a disposizione un immobile nel quale trasferirsi e proseguire l'attività, la mancata evasione della commessa è direttamente imputabile alla stessa



opponente, essendo evidente che la sospensione per un giorno dell'erogazione della corrente elettrica, oltre tutto a notevole distanza di tempo dal termine previsto per l'evasione della commessa (30.8.2013), non può essere stata la causa dell'inadempimento contrattuale. Dunque, quand'anche la società opponente avesse offerto la prova della sospensione dell'erogazione della corrente elettrica per fatto imputabile alla società opposta, mancherebbe comunque la prova del nesso di causalità tra l'anzidetta condotta ed il danno conseguente all'inadempimento contrattuale. Il carattere assolutamente generico ed intempestivo rispetto allo scadere del termine contrattuale della comunicazione dell'opponente alla [REDACTED] (cfr comunicazione in data 10.6.2013 prodotta sub. doc. 17 di parte opponente), cui non è seguita contestazione alcuna da parte di quest'ultima, costituisce ulteriore conferma del carattere assolutamente pretestuoso ed infondato della pretesa risarcitoria.

Per le stesse ragioni va respinta anche la domanda diretta al risarcimento dai danni all'immagine.

3 – Da ultimo va respinta la domanda diretta alla restituzione del deposito cauzionale, non essendovi prova del suo versamento alla società opposta.

Infatti, per quanto l'art. 9 del contratto preveda il versamento di un deposito cauzionale dell'ammontare di euro 1.500,00, tuttavia la società opposta ha contestato che l'anzidetta somma sia mai stata corrisposta (p. 4 della comparsa) e l'opponente non ha offerto prova alcuna del pagamento del deposito cauzionale.

4 – Le spese di lite vengono poste a carico della società opponente in applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di giudice unico, così provvede:

respinta ogni altra domanda ed eccezione, revoca il decreto ingiuntivo n. 28708/2013 e condanna la società opponente [REDACTED] al pagamento in favore della società opposta [REDACTED] della somma di euro 14.987,60, oltre interessi ex D.L. 231/2002 dalla scadenza delle fatture al saldo; condanna la società opponente a rifondere alla società opposta le spese del giudizio, che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali ed accessori di legge.

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Sentenza n. 14410/2014 pubbl. il 03/12/2014

RG n. 77484/2013

Repert. n. 12288/2014 del 03/12/2014

Milano, 3 dicembre 2014

Il Giudice
dott. Caterina Spinnler

La presente copia è conforme all'originale
PER USO UFFICIO

Milano, 3 DIC 2014

